

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 47 DEL 22 DICEMBRE 2017

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **GLI INTERESSI LEGALI AUMENTANO DAL 1° GENNAIO 2018**

Dal 2018 la misura del tasso aumenterà allo 0,3%, in controtendenza rispetto agli anni scorsi in cui il tasso era sceso progressivamente fino a raggiungere nel 2017 il minimo storico dello 0,1%.

Pagina 4

- **L'IMPRESA FAMILIARE PER LE CONVIVENZE DI FATTO E LE UNIONI CIVILI**

Si riepilogano i recenti orientamenti dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps sulla possibilità di estendere la disciplina dell'impresa familiare ai soggetti in unione civile e ai conviventi di fatto, alla luce della disciplina introdotta dalla c.d. Legge Cirinnà (L. 76/2016).

Pagina 6

- **ACCONTO IVA PER I SOGGETTI IN SPLIT PAYMENT**

Si riepilogano i recenti chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate, con la Circolare 28/E del 15.12.2017, in merito al calcolo dell'acconto Iva 2017, in scadenza il prossimo 27 dicembre, per i soggetti interessati alla disciplina dello split payment.

Pagina 9

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **SCADENZA TERMINI DI ACCERTAMENTO AL 31.12.2017**

Nella nostra consueta rubrica "Il sapere per fare" riepilogheremo i termini di scadenza dell'accertamento, con particolare evidenza di quelli scadenti al 31.12.2017

Pagina 12

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 17

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 17

- **I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 19

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 22.12.2017 AL 05.01.2018**

Pagina 20

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

L'acconto IVA dei soggetti in scissione dei pagamenti: la Circolare dell'Agenzia

Con la Circolare 28/E del 15 dicembre l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i soggetti interessati allo split payment devono determinare l'acconto Iva tenendo conto dell'imposta assolta sugli acquisti dovuta direttamente all'erario. Pertanto, ai fini dell'acconto IVA, le P.A e le società soggetti passivi IVA dovranno tenere conto dell'imposta versata all'Erario nell'ambito della scissione dei pagamenti ossia, dell'imposta versata direttamente e di quella versata a seguito della liquidazione periodica.

Indennizzi ai soci investitori non generano reddito su chi li emette

Pubblicata il 18 dicembre 2017 sul sito dell'Agenzia delle entrate la risoluzione 153, con cui è stato risposto all'interpello presentato da una Banca, in merito al fatto che gli indennizzi corrisposti in funzione degli specifici accordi transattivi

- ◆ generino un reddito imponibile in capo ai soci che li hanno percepiti
- ◆ richiedano l'assunzione da parte della banca stessa del ruolo di sostituto d'imposta nei confronti dei percettori.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la percezione di indennizzi da parte dei soci non genera rilevanza di natura reddituale poiché esclusivamente finalizzata a reintegrare forfettariamente la perdita economico-patrimoniale che chi la percepisce ha subito a seguito della condotta che la banca ha tenuto, in contrasto con gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza.

Agevolazioni prima casa anche con accorpamento di tre immobili

E' possibile usufruire dei benefici prima casa nel caso di accorpamento di tre immobili, purché si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e l'abitazione risultante non sia accatastata come A/1, A/8 o A/9. Questo quanto precisato dall'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 19 dicembre 2017 154 di risposta ad un interpello inerente l'accorpamento di tre immobili, uno dei quali acquistato senza fruire delle suddette agevolazioni.

Split payment: elenchi definitivi 2017 e 2018

Il Dipartimento delle Finanze del MEF ha ripubblicato gli elenchi definitivi, validi per l'anno 2017, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, debitamente rettificati per tenere conto delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni contribuenti successivamente alla pubblicazione degli elenchi dello scorso 14 settembre 2017. Pubblicati sul sito anche gli elenchi validi per il 2018 dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Canone TV 2018: disponibile il modello per richiedere l'esenzione

Entro il 31 gennaio 2018, chi è titolare di un'utenza elettrica, ma non possiede un apparecchio televisivo, per non pagare il canone TV 2018, deve presentare il modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione. Dato che la corretta presentazione della dichiarazione interrompe l'addebito del canone dalla prima rata utile successiva alla ricezione della stessa, per evitare che nella bolletta di gennaio venga addebitato il canone TV non dovuto, si consiglia di attivarsi preventivamente, e trasmettere la dichiarazione sostitutiva di non detenzione entro il 20 dicembre 2017.

Studi di Settore 2017: online il software "Segnalazioni web 2017"

L'Agenzia ha messo a disposizione dei contribuenti il software "Segnalazioni Studi 2017" per l'invio di informazioni relative a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza a seguito dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2016.

Iper ammortamento: schema tipo di perizia giurata

Per poter usufruire dei benefici dell'iper ammortamento, l'impresa è tenuta a produrre una perizia tecnica giurata attestante che il bene possieda caratteristiche tecniche tali da poter godere dell'agevolazione. Per semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione (ingegneri, periti industriali, enti accreditati) il MISE con Circolare del 15 dicembre 2017 n. 547750, ha fornito indicazioni in merito al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell'attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione, pubblicando uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica.

Passando alla recente giurisprudenza, si segnalano queste due sentenze della Suprema Corte di Cassazione. La prima, inerente l'omesso e ritardato pagamento dell'acconto IVA, ha precisato che non c'è nessuna responsabilità se mancano fondi in quanto causa o di forza maggiore. Il contribuente deve però dimostrare in modo ineccepibile la straordinarietà della circostanza ad esso non imputabile.

Nella seconda sentenza, la Cassazione ha chiarito che l'indicazione del credito d'imposta in dichiarazione rappresenta una manifestazione della volontà con cui il contribuente intende far valere un proprio diritto, pena la decadenza dello stesso. Pertanto se non viene indicato in dichiarazione, viene perso. In tal senso la Corte di Cassazione si è espressa con l'ordinanza n. 30172 del 2017.

Concludiamo informando che a gennaio 2018 è previsto il decreto che definirà le modalità on-line tramite cui contribuenti e amministrazioni potranno comunicare tra loro tramite PEC (posta elettronica certificata).

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: Gli interessi legali aumentano dal 1° gennaio 2018

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2017, **il tasso di interesse legale è stato alzato allo 0,3%**, ed entrerà in vigore il **1° gennaio 2018**.

Fino al 31.12.2017 resta valida la misura dello 0,1%.

GLI INTERESSI LEGALI AUMENTANO DAL 1° GENNAIO 2018

IL NUOVO TASSO D'INTERESSE LEGALE	La misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ma si ricorda che la variazione non scatta automaticamente ogni anno. Il tasso d'interesse legale , infatti, è calcolato sulla base: <ul style="list-style-type: none"> ◆ del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi; ◆ del tasso di inflazione registrato nell'anno; se tali valori rimangono invariati, anche il tasso d'interesse legale non subisce modifiche. Condizione necessaria perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è che il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce . Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva sulle modifiche al tasso d'interesse legale subite nel corso degli anni:		
	NORMA ATTUATIVA	PERIODO DI VALIDITÀ	MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
	Art. 1284, C.c.	fino al 15.12.1990	5%
	Legge n. 353/90	dal 16.12.1990 al 31.12.1996	10%
	Legge n. 662/96	dal 01.01.1997 al 31.12.1998	5%
	DM 10.12.1998	dal 01.01.1999 al 31.12.2000	2,5%
	DM 11.12.2000	dal 01.01.2001 al 31.12.2001	3,5%
	DM 11.12.2001	dal 01.01.2002 al 31.12.2003	3%
	DM 1.12.2003	dal 01.01.2004 al 31.12.2007	2,5%
	DM 12.12.2007	dal 01.01.2008 al 31.12.2009	3%
	DM 04.12.2009	Dal 01.01.2010 al 31.12.2010	1%
	DM 07.12.2010	Dal 01.01.2011 al 31.12.2011	1,5%

	DM 12.12.2011	Dal 01.01.2012 al 31.12.2013	2,5%
	DM 12.12.2013	Dal 01.01.2014	1%
	DM 11.12.2014	Dal 01.01.2015	0,5%
	DM 11.12.2015	Dal 01.01.2016	0,2%
	DM 07.12.2016	Dal 01.01.2017	0,1%
	DM 13.12.2017	Dal 01.01.2018	0,3%
RIFLESSI PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO	<p>La riduzione del tasso d'interesse legale ha rilevanza anche fiscale, in particolare per quanto riguarda la procedura del ravvedimento operoso¹, che consente al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.</p> <p>L'istituto consente di versare contestualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il tributo o l'eventuale differenza (se dovuti); ◆ la sanzione ridotta; ◆ gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento, fino al giorno in cui tale adempimento è effettuato. <p>Ciò comporta che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2018 per violazioni intervenute entro il 31.12.2017, dovranno calcolare e poi sommare fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,1% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31.12.2017; ◆ gli interessi calcolati al tasso legale dello 0,3% per il periodo che va dal 01.01.2018 alla data di regolarizzazione della violazione. <p>Resta fermo che, per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2018 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dello 0,3%.</p>		

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
 Distinti saluti

¹ Di cui all'art. 13, D. Lgs. n. 472/1997.

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: L'impresa familiare per le convivenze di fatto e unioni civili

L'Agenzia Entrate con la Risoluzione 134 del 26.10.2017 ha ritenuto che nelle **imprese familiari** la possibilità di imputazione del reddito ai familiari si possa estendere anche nei confronti dei **conviventi di fatto** (nuovo art. 230-ter, Cc, introdotto dalla Legge Cirinnà).

Di parere contrario, invece, l'INPS che con la Circolare n. 66 del 31.03.2017 ha ritenuto non iscrivibile il collaboratore convivente.

L'IMPRESA FAMILIARE PER LE CONVIVENZE DI FATTO E LE UNIONI CIVILI	
DEFINIZIONE DI IMPRESA FAMILIARE	<p>L'impresa familiare è disciplinata dall'art. 230-bis del codice civile che regola i rapporti che nascono all'interno di un'impresa quando un familiare dell'imprenditore presta la sua opera in maniera continuativa nell'impresa stessa. Secondo tale disposizione il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nell'impresa familiare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia; ◆ partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato. <p>Per familiare si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il coniuge, ◆ i parenti entro il 3° grado; ◆ gli affini entro il 2° grado. <p>La normativa sull'impresa familiare è stata introdotta nel nostro ordinamento con la riforma del diritto di famiglia, ad opera della L. 151/1975, per tutelare i familiari che lavoravano nelle imprese familiari e non erano protetti nei confronti dell'imprenditore.</p>
LE UNIONI CIVILI E LA CONVIVENZA DI FATTO	<p>Con la Legge 76/2016 è stata data una regolamentazione alle unioni civili e al regime della convivenza di fatto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni (art. 1 comma 2 L. 76/2016); ◆ il regime della convivenza di fatto è definito come due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile (art. 1 comma 36 L. 76/2016). <p>La Legge ha attribuito tutele differenziate ai due istituti, estendendo solo alle parti dell'unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti</p>

	<p>contenute nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi.</p> <p>La Legge è intervenuta anche sulla disciplina dell'impresa familiare, in una duplice direzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ da un lato, estendendo alle unioni civili la disciplina civilistica dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del c.c. (mediante il rinvio contenuto nell'art. 1 comma 13 all'intero capo VI del titolo VI del libro primo del c.c.); ◆ dall'altro introducendo nel codice civile l'articolo 230-ter, rubricato "Diritti del convivente", recante la regolamentazione delle prestazioni di lavoro rese in favore del convivente more uxorio, che riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ... il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato.
<p>I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 134/E del 26/10/2017, ha risposto ad una interpello in cui un contribuente chiedeva il corretto trattamento fiscale della quota di utili conferita alla convivente di fatto, in esecuzione di un atto modificativo di impresa familiare, in applicazione dell'art. 230-ter del codice civile.</p> <p>Nonostante l'art. 5 comma 4 del TUIR - disciplinante il regime fiscale dell'impresa familiare - continui a fare riferimento solo all'art. 230-bis del c.c., e non anche all'art. 230-ter (disciplinante i conviventi di fatto), l'Agenzia delle Entrate risponde positivamente, adducendo il riferimento alla "partecipazione agli utili dell'impresa familiare" spettanti al convivente, contenuto nell'art. 230-ter del c.c.</p> <p>Secondo l'Agenzia delle Entrate, quindi, anche il convivente di fatto può rivestire la figura di collaboratore dell'impresa familiare, e il suo reddito derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa del convivente è imputabile in proporzione alla sua quota di partecipazione, come previsto all'art. 5 comma 4 del TUIR.</p>
<p>II PARERE DISCORDANTE DELL'INPS</p>	<p>Sulla questione è intervenuta anche l'Inps con la Circolare n. 66 del 31.03.2017 esprimendo però un parere diverso rispetto all'Agenzia delle Entrate. In particolare secondo l'Inps per le:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ unioni civili l'equiparazione tra il coniuge ed ognuna delle parti dell'Unione civile comporta la necessità di estendere le tutele previdenziali in vigore per gli esercenti attività autonoma anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione civile, registrato ai sensi di legge e comprovato da una dichiarazione sostitutiva della dichiarazione di cui all'art. 1, comma 9 della legge n. 76/2016 e all'art. 7 del DPCM n. 144/2016. <p>Anche ai fini previdenziali/contributivi, quindi, il soggetto parte dell'unione civile è equiparato al coniuge. Con specifico riferimento all'impresa familiare nella citata Circolare n. 66 l'INPS precisa che: anche con riferimento al campo di applicazione dell'istituto dell'impresa familiare, deve intendersi che il soggetto unito civilmente al titolare dell'impresa familiare deve essere</p>

	<p>equiparato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi di natura fiscale e previdenziale.</p> <p>◆ conviventi di fatto</p> <p>la nuova normativa estende al convivente alcune tutele, espressamente indicate, riservate al coniuge o ai familiari ... ma non introduce alcuna equiparazione di status, né estende al convivente ... gli stessi diritti / obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore.</p> <p>Con specifico riferimento all'impresa familiare, l'Istituto evidenzia che il nuovo art. 230-ter, C.c. riconosce al "convivente di fatto" il diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare ma non conferisce al "convivente di fatto" gli stessi diritti di cui godono i familiari di cui all'art. 230-bis, C.c..</p> <p>A supporto di tale interpretazione nella citata Circolare n. 66 l'INPS specifica che: tale innovazione ... non attribuisce ai conviventi di fatto i medesimi diritti di cui godono i familiari individuati dall'art. 230 bis, poiché a tal fine il legislatore avrebbe utilizzato locuzioni idonee ad includere il convivente nella formulazione del predetto articolo e non avrebbe al contrario introdotto un nuovo articolo, che disciplina separatamente i diritti del convivente che presti attività in un'impresa familiare. L'Inps in sostanza ritiene non iscrivibile il collaboratore convivente.</p>
--	---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

INFORMAZIONE FISCALE

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi
OGGETTO: Acconto Iva per soggetti in split payment

Il 27 dicembre scade il termine entro cui pagare l'acconto IVA, che va calcolato secondo uno dei metodi a disposizione: storico, previsionale o effettivo.

Con la Circolare 28/E del 15.12.2017 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi alle modalità di calcolo dell'acconto Iva 2017 per i soggetti in split payment.

ACCONTO IVA PER I SOGGETTI IN SPLIT PAYMENT	
METODO DI CALCOLO DELL'ACCONTO IVA	<p>Si ricorda innanzitutto che l'obbligo di versamento dell'acconto Iva - da effettuare entro il 27 dicembre di ciascun anno- è previsto all'art. 6 della L. 405/1990, ed è una sorta di anticipo dell'Iva dovuta in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ all'ultima liquidazione periodica dell'anno, per i contribuenti mensili; ◆ al 4° trimestre dell'anno per i contribuenti trimestrali (o alla presentazione della dichiarazione annuale per i trimestrali c.d. per opzione). <p>L'acconto può essere calcolato con uno di questi tre sistemi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il metodo storico, secondo cui l'acconto è pari all'88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: <ul style="list-style-type: none"> ✓ per il mese di dicembre dell'anno precedente, maggiorato dell'eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale, da parte dei contribuenti mensili; ✓ per il 4° trimestre dell'anno precedente, da parte dei contribuenti trimestrali; ✓ con la dichiarazione annuale dell'anno precedente, da parte dei contribuenti trimestrali per opzione; ◆ il metodo previsionale, secondo cui l'acconto è pari all'88% dell'importo: <ul style="list-style-type: none"> ✓ che i contribuenti mensili presumono di dover versare nel mese di dicembre dell'anno in corso; ✓ che i contribuenti trimestrali presumono di dover versare per il 4° trimestre dell'anno in corso; ✓ che i contribuenti trimestrali per opzione presumono di dover versare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; ◆ il metodo effettivo, secondo cui l'acconto è pari all'imposta dovuta sulla base di una apposita liquidazione che considera le operazioni effettuate²: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dal 1° al 20 dicembre (per i contribuenti mensili); ✓ dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali).

² Quindi si deve tener conto non solo dell'imposta riguardante le operazioni registrate nel periodo considerato, ma anche di quelle per cui si sono verificati i presupposti che determinano il momento impositivo (consegna, spedizione, pagamento dei corrispettivi, emissione di fattura ecc ...).

	<p>I contribuenti che applicano lo split payment (art. 17-ter DPR 633/72) ai fini del calcolo dell'acconto Iva utilizzano alternativamente il metodo storico, previsionale, analitico, tenendo conto dell'Iva versata all'Erario per effetto dell'applicazione dello split payment. L'acconto dovrà essere versato unitariamente, pertanto i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell'imposta dovuta in applicazione dello split payment.</p>
<p>ACCONTO IVA 2017 PER I SOGETTI IN SCISSIONE DEI PAGAMENTI</p>	<p>L'ampliamento del meccanismo dello split payment, ad opera del D.l. 50/2017, ha effetto dal 1° luglio 2017. Pertanto, le società e le P.A. che dapprima non erano soggette allo split payment e lo sono diventate per effetto del recente ampliamento soggettivo, non hanno una base per il calcolo dell'acconto Iva con il metodo storico.</p> <p>Per questo motivo il DM 27.06.2017 ha previsto una disposizione ad hoc per il calcolo dell'acconto IVA 2017, e l'Agenzia delle Entrate ha fornito in merito alcuni chiarimenti con la Circolare 28/E/2017, distinguendo a seconda che i soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ versino l'Iva direttamente all'Erario (art. 5 comma 01 DM 27.06.2017); ◆ assolvano l'Iva mediante doppia annotazione delle fatture d'acquisto (art. 5 comma 1 DM 27.06.2017); <p>In entrambi i casi la base per il calcolo dell'acconto IVA, su cui va applicata la percentuale dell'88%, va assunta considerando oltre a quanto dovuto sulla base delle ultime liquidazioni del 2016, anche l'Iva divenuta esigibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nel mese di novembre 2017, per i soggetti mensili; ◆ nel terzo trimestre 2017 per i soggetti trimestrali. <p>L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 28/E/2017, ha fatto questo esempio di un contribuente mensile: supponendo un versamento di dicembre 2016 di 1.000 Euro e Iva da split payment divenuta esigibile a novembre 2017 per 500 Euro, l'acconto è pari a 1.320 Euro $[(1.000+500) \times 88\%]$.</p> <p>Nel caso in cui il contribuente, nel 2016, non sia stato tenuto ad effettuare alcun versamento, in quanto nei periodi di riferimento evidenziava un'eccedenza detraibile, nel calcolo dell'acconto 2017 si potrà tener conto di tale eccedenza. La base di calcolo risulta pari alla seguente somma algebrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Iva relativa ad acquisti di beni e servizi assoggettati a scissione dei pagamenti, divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 o 3° trimestre 2017; ◆ eccedenza detraibile relative al mese di dicembre 2016 o 4° trimestre 2016 o risultante in sede di dichiarazione IVA relativa al periodo d'imposta 2016. <p>L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 28/E/2017, ha fatto questo esempio di un contribuente mensile:</p> <p>supponendo che non vi sia stato alcun versamento in relazione a dicembre 2016, che l'Iva da split payment per novembre 2017 ammonti a 500 Euro, e che vi sia un'eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione di dicembre 2016 pari a 300 Euro, l'acconto è pari a 176 Euro $[(500-300) \times 88\%]$.</p> <p>Resta fermo che i contribuenti potranno determinare l'acconto con i</p>

	metodi alternativi a quello storico, ovvero quello previsionale o effettivo.
SOGGETTI INTERESSATI ALLO SPLIT PAYMENT DAL 1° GENNAIO 2015	Le modalità di calcolo dell'acconto 2017, illustrate al paragrafo precedente, valgono per i soggetti che sono riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti dal 1° luglio 2017. I soggetti passivi Iva (Pubbliche Amministrazioni) che applicano la scissione dei pagamenti dal 1° gennaio 2015, invece, non dovranno fare riferimento -laddove applichino il metodo storico - all'Iva divenuta esigibile a novembre 2017 o terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni del 2016, dell'Iva assoggettata al meccanismo dello split payment.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti

SCADENZA TERMINI DI ACCERTAMENTO AL 31.12.2017

INTRODUZIONE

Entro il 31.12.2017 l'Agenzia delle Entrate deve notificare gli **avvisi di accertamento** delle imposte dirette, Irap ed Iva relativi al **periodo d'imposta 2012**.

In caso di omessa presentazione della dichiarazione il termine è posticipato di un anno, pertanto il 31.12.2017 scade il termine di accertamento relativo al periodo d'imposta 2011, in caso di omessa dichiarazione.

In presenza di reati fiscali per i quali è previsto l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 C.p.p., i termini ordinari di accertamento sono raddoppiati. Pertanto al 31.12.2017 scade il termine per l'accertamento del 2008.

Per i soggetti che godono del regime premiale vi è la riduzione di anno del periodo ordinario di accertamento, pertanto in questo caso il 31.12.2017 è il termine per l'accertamento del periodo d'imposta 2013.

Nella nostra consueta rubrica "Sapere per fare" riepilogheremo i termini di scadenza dell'accertamento, con particolare evidenza di quelli al 31.12.2017.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono i **termini di accertamento in scadenza il 31.12.2017**?
2. Quali sono i **nuovi termini di accertamento** per i periodi d'imposta relativi al 2016 e agli anni successivi?
3. Ci sono dei casi in cui gli ordinari **termini di accertamento sono prolungati**?
4. Ci sono dei casi in cui gli ordinari **termini di accertamento sono ridotti**?
5. **In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa**, quando scade il termine di accertamento?
6. Qual è il **termine di notifica dell'atto di recupero** in caso di compensazione nel mod. F24 di crediti inesistenti?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO I TERMINI DI ACCERTAMENTO IN SCADENZA IL 31.12.2017?

R.1. Il 31.12.2017 scadono i termini di notifica degli avvisi di accertamento relativi al:

- ◆ **2012**, se la relativa dichiarazione è stata presentata (anche tardivamente, cioè entro i 90 giorni successivi al termine);
- ◆ **2011, qualora la relativa dichiarazione non sia stata presentata.**

Si ricorda, infatti, che in base agli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, i termini ordinari di accertamento sono:

- ◆ 31.12 del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
- ◆ 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in caso di omessa dichiarazione).

TERMINI DI ACCERTAMENTO PER DICHIARAZIONE PRESENTATA		
PERIODO D'IMPOSTA	ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	TERMINE ACCERTAMENTO
2012	2013	2017
2013	2014	2018
2014	2015	2019
2015	2016	2020

TERMINI DI ACCERTAMENTO PER DICHIARAZIONE OMESSA		
PERIODO D'IMPOSTA	ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	TERMINE ACCERTAMENTO
2011	2012	2017
2012	2013	2018
2013	2014	2019
2014	2015	2020
2015	2016	2021

Tali termini sono stati allungati di 1 anno con la Finanziaria 2016, con efficacia però a partire dal periodo d'imposta 2016.

D.2. QUALI SONO I NUOVI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER I PERIODI D'IMPOSTA RELATIVI AL 2016 E AGLI ANNI SUCCESSIVI?

R.2. Per i periodi d'imposta relativi al 2016 e successivi, si applicano le nuove disposizioni previste con la Finanziaria 2016, che hanno allungato i termini di accertamento al:

- ◆ 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;

- ◆ 31.12 del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in caso di omessa dichiarazione).

Pertanto **in relazione al periodo d'imposta 2016, il termine di accertamento scade il 31.12.2022.**

NUOVI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER DICHIARAZIONE PRESENTATA		
PERIODO D'IMPOSTA	ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	TERMINE ACCERTAMENTO
2016	2017	2022
2017	2018	2023
2018	2019	2024
2019	2020	2025
2020	2021	2026

NUOVI TERMINI DI ACCERTAMENTO PER DICHIARAZIONE OMESSA		
PERIODO D'IMPOSTA	ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	TERMINE ACCERTAMENTO
2016	2017	2024
2017	2018	2025
2018	2019	2026
2019	2020	2027
2020	2021	2028

D.3. CI SONO DEI CASI IN CUI GLI ORDINARI TERMINI DI ACCERTAMENTO SONO PROLUNGATI?

R.3. Sì, in caso di:

- ◆ reati fiscali;
- ◆ illeciti correlati al possesso di attività in Stati "black list".

In presenza di uno dei reati previsti dal D.lgs. 74/2000, i termini di accertamento ordinari sono raddoppiati, in relazione al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

La notifica dell'avviso di accertamento, quindi, può avvenire entro il:

- ◆ 31.12 dell' **8° anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione;
- ◆ 31.12 del **10° anno successivo** a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (in caso di omessa dichiarazione).

Il raddoppio si applica:

- ◆ in relazione ai periodi d'imposta fino al 2015, e per i quali al 4.7.2006 (data di entrata in vigore del DL n. 223/2006 che lo ha introdotto) pendevano i termini ordinari di accertamento;
- ◆ solo al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione penalmente rilevante;
- ◆ a condizione che l'Amministrazione finanziaria presenti o trasmetta la denuncia prima della scadenza del termine ordinario di accertamento;
- ◆ indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla sussistenza di una causa di non punibilità o di estinzione del reato impeditiva della prosecuzione delle indagini penali e il cui accertamento è riservato all'autorità giudiziaria penale.

Il raddoppio dei termini:

- ◆ non si applica per reati diversi da quelli previsti dal D.Lgs. n. 74/2000;
- ◆ non risente delle possibili vicende del procedimento penale instaurato per effetto della denuncia di reato e, in particolare, della possibilità che le indagini si concludano con un decreto di archiviazione ovvero che, pure in presenza di un rinvio a giudizio, il processo si concluda con una sentenza di proscioglimento (non luogo a procedere, non doversi procedere o assoluzione);
- ◆ non si cumula con altre discipline che prevedono un allungamento/proroga dei termini;

E' previsto il raddoppio dei termini anche in presenza di illeciti correlati al possesso di attività in Stati "black list". In particolare:

- ◆ per l'accertamento basato sulla presunzione, secondo cui le attività detenute in Stati "black list" in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale *"si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione"* ex art. 12, comma 2, DL n. 78/2009;
- ◆ per l'accertamento delle violazioni relative al monitoraggio fiscale ex art. 4, commi 1, 2 e 3, DL n. 167/90, ossia derivanti dall'omessa/errata compilazione del quadro RW del mod. UNICO per le attività detenute in Stati "black list".

Di conseguenza l'Ufficio può notificare:

- ◆ l'avviso di accertamento entro il 31.12 dell'8° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (10° anno in caso di omessa dichiarazione);
- ◆ l'atto di contestazione (di irrogazione sanzioni amministrative ed accessorie) entro il 31.12 del 10° anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

In mancanza di una specifica previsione normativa si ritiene che la decorrenza di tali disposizioni sia l'anno per il quale al 30.12.2009 (data di entrata in vigore del DL n. 194/2009 che ha modificato il citato art. 12) i termini per l'accertamento "ordinari" erano ancora pendenti, ossia:

- ◆ il 2004, in caso di presentazione della dichiarazione;
- ◆ il 2003, in caso di omessa dichiarazione.

Tali disposizioni, sul raddoppio dei termini, **è stata eliminata con la Finanziaria 2016**, a partire dal periodo d'imposta 2016. La norma continua ad applicarsi per gli accertamenti precedenti il 2016.

D.4. CI SONO DEI CASI IN CUI GLI ORDINARI TERMINI DI ACCERTAMENTO SONO RIDOTTI?

R.4. Sì, è prevista la **riduzione di un anno** del termine di decadenza dell'attività di accertamento, **per i contribuenti che aderiscono al regime premiale** (ex art. 10 commi 9-13 D.l. 201/2011).

Per tali soggetti, quindi, **al 31.12.2017 scade il termine di accertamento del 2013.**

Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporti l'obbligo di denuncia per uno dei reati penali di cui al D.lgs. 74/2000.

Un altro caso di riduzione dei termini di accertamento è quello relativo ai **sogetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture/corrispettivi** (di cui al D.lgs. 127/2015), applicabile a decorrere dal 2017. In questa fattispecie il termine di accertamento è ridotto

di 2 anni³ qualora tali soggetti garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, come previsto dal DM 4.8.2016.

D.5. IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA, QUANDO SCADE IL TERMINE DI ACCERTAMENTO?

R.5. In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa, il termine di accertamento decorre dalla presentazione della dichiarazione integrativa limitatamente ai soli elementi oggetto di integrazione. Questa precisazione è stata inserita nel testo di legge in sede di conversione del D.l. 193/2016, c.d. decreto fiscale collegato alla Finanziaria 2017.

D.6. QUAL È IL TERMINE DI NOTIFICA DELL'ATTO DI RECUPERO IN CASO DI COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DI CREDITI INESISTENTI?

R.6. In caso di utilizzo in compensazione nel mod. F24 di crediti inesistenti, l'Agenzia delle Entrate deve notificare il relativo atto di recupero (di cui art. 1, comma 421, della L 311/2004) entro il 31.12. dell'**8° anno successivo a quello dell'utilizzo** (art. 27 comma 16 D.l. 185/2008). Tale termine si applica a partire dai crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali, al 29.11.2008, erano ancora pendenti i termini di accertamento.

TABELLA RIEPILOGATIVA

PERIODO D'IMPOSTA	ANNO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE	TERMINI NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO				
		DICHIARAZIONE PRESENTATA		DICHIARAZIONE OMESSA	PRESENZA DI UNA DENUNCIA PENALE	
		TERMINI ORDINARI	REGIME PREMIALE		DICH. PRESENTATA	DICH. OMESSA
2007	2008	31.12.2012	-	31.12.2013	31.12.2016	31.12.2018
2008	2009	31.12.2013	-	31.12.2014	31.12.2017	31.12.2019
2009	2010	31.12.2014	*	31.12.2015	31.12.2018	31.12.2020
2010	2011	31.12.2015	-	31.12.2016	31.12.2019	31.12.2021
2011	2012	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2017	31.12.2020	31.12.2022
2012	2013	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2018	31.12.2021	31.12.2023
2013	2014	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2022	31.12.2024

³ La riduzione di 1 anno è stata portata a 2 anni in sede di conversione del D.l. 193/2016.

PRASSI DELLA SETTIMANA

LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare n. **28/E** del **15 Dicembre 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito al calcolo dell'acconto IVA per i soggetti che applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), in particolare per coloro che vi rientrano per effetto dell'ampliamento soggettivo effettuato con il D.l. 50/2017 (c.d. Manovra Correttiva 2017).

LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **152/E** del **15 Dicembre 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti in tema di iperammortamento e, in particolare, sulla determinazione del costo degli investimenti agevolabili e in ordine ai termini di acquisizione, da parte dell'impresa, della perizia giurata.

Risoluzione n. **153/E** del **18 Dicembre 2017**

L'Agenzia chiarisce che gli indennizzi corrisposti ai Soci dalla Banca, sulla base dell'Accordo transattivo, non assumono rilevanza reddituale in quanto finalizzati a reintegrare "forfetariamente" la perdita economica patrimoniale (danno "emergente") subita dal percettore a fronte di condotte riconducibili alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza poste in essere dalla Banca.

Risoluzione n. **154/E** del **19 Dicembre 2017**

L'Agenzia chiarisce che è possibile fruire delle agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di un nuovo immobile da accorpare ai due immobili preposseduti, nel caso di specie uno contiguo e l'altro sottostante il nuovo immobile, a condizione che si proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

Risoluzione n. **155/E** del **20 Dicembre 2017**

L'Agenzia istituisce la causale contributo APEV per il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro del settore privato, dagli enti bilaterali e dai fondi di solidarietà, per incrementare il montante contributivo individuale maturato dal lavoratore

richiedente l'APE volontaria, da utilizzare nel modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE).

Risoluzione n. 156/E del 20 Dicembre 2017

L'Agenzia istituisce la causale contributo FOSI per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell'Ente Paritetico Nazionale "FORMASICURO.

Risoluzione n. 157/E del 20 Dicembre 2017

L'Agenzia istituisce le causali contributo "RNR00" - "LU00" - "PT00" per il versamento, tramite modello F24, dei contributi dovuti ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Rimini, Lucca e Pistoia.

Risoluzione n. 158/E del 21 Dicembre 2017

L'Agenzia, in risposta ad un interpello, fornisce chiarimenti in merito alle modalità di tassazione, ai fini delle imposte di registro e di bollo, di un contratto di appalto tra un Comune e una organizzazione di volontariato per il mantenimento e la custodia di cani e gatti randagi. L'appalto, in base alle conclusioni del documento di prassi, sarà esente dai tributi se registrato entro il 31 dicembre 2017. Dopo tale data dovrà essere assoggettato solo all'imposta di registro in misura proporzionale.

Risoluzione n. 159/E del 21 Dicembre 2017

L'Agenzia istituisce i codici tributo "GA0T" - imposta, "GA0S" - sanzione, "GA0Z" - interessi, per versare in via telematica, tramite "F24 Elide", le somme dovute a seguito dell'invito emesso dagli uffici della giustizia amministrativa.

Risoluzione n. 160/E del 21 Dicembre 2017

L'Agenzia istituisce il codice tributo "Z148" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana istituita nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato del **15 Dicembre 2017**

L'Agenzia informa di aver siglato con Amazon l'accertamento con adesione per risolvere le potenziali controversie relative alle indagini fiscali relative al periodo tra il 2011 e il 2015. Amazon pagherà nel complesso 100 milioni di euro.

Comunicato del **15 Dicembre 2017**

L'Agenzia avvisa che negli ultimi giorni sono tornate a circolare delle false mail che invitano gli utenti ad aprire un collegamento presente in un allegato che fa scaricare, in realtà, un virus informatico. L'Agenzia raccomanda ai cittadini che hanno ricevuto questa mail di eliminarla e di non cliccare sui collegamenti presenti in essa o nei suoi allegati.

Comunicato del **16 Dicembre 2017**

L'Agenzia ricorda ai cittadini che non possiedono un apparecchio televisivo, che possono evitare di trovarsi addebitato in bolletta l'importo del canone RAI comunicando preventivamente all'Agenzia delle Entrate la non detenzione della TV, mediante apposito modello disponibile on-line. Il modello può essere presentato telematicamente entro il 31 gennaio 2018 tuttavia, per evitare di trovarsi addebitato nella bolletta di gennaio la prima rata, è consigliabile presentarlo entro il 31.12.2017 (entro il 20.12.2017 per chi lo presenta cartaceo via posta).

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 22.12.2017 AL 05.01.2018

Martedì 27 Dicembre 2017	Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese precedente .
Martedì 27 Dicembre 2017	Versamento dell' acconto Iva relativo all'anno 2017 .
Martedì 2 Gennaio 2018	Esercizio dell'opzione per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e attività assimilate (art. 22 DPR 633/1972). La scadenza, originariamente fissata al 31 dicembre 2017, slitta al 2 gennaio in quanto il 31 dicembre cade di domenica e il 1° gennaio è festivo.
Martedì 2 Gennaio 2018	Esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture da parte dei soggetti passivi IVA . L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui e' esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Per coloro che hanno esercitato l'opzione nel 2017 (entro il 31.3.2017), non è necessario il rinnovo della stessa in quanto il regime facoltativo ex art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 è vincolante per cinque anni. La scadenza, originariamente fissata al 31 dicembre 2017, slitta al 2 gennaio in quanto il 31 dicembre cade di domenica e il 1° gennaio è festivo.
Martedì 2 Gennaio 2018	Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di novembre 2017 , dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12). La scadenza, originariamente fissata al 31 dicembre 2017, slitta al 2 gennaio in quanto il 31 dicembre cade di domenica e il 1° gennaio è festivo.
Martedì 2 Gennaio 2018	Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di novembre 2017 .

La scadenza, originariamente fissata al 31 dicembre 2017, slitta al 2 gennaio in quanto il 31 dicembre cade di domenica e il 1° gennaio è festivo.

Martedì **2 Gennaio 2018**

Comunicazione, da parte degli intermediari finanziari, all'Anagrafe tributaria **dei dati**, riferiti al mese solare precedente (novembre 2017), relativi ai **sogetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria**.

La scadenza, originariamente fissata al 31 dicembre 2017, slitta al 2 gennaio in quanto il 31 dicembre cade di domenica e il 1° gennaio è festivo.

Martedì **2 Gennaio 2018**

Presentazione cartacea presso gli uffici postali della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef **da parte degli eredi delle persone decedute tra il 1° marzo 2017 e il 30 giugno 2017**.

Martedì **2 Gennaio 2018**

Versamento dell'**imposta di registro** sui contratti di locazione e affitto stipulati in data **01.12.2017** o rinnovati tacitamente a decorrere dall'01.12.2017 per i soggetti che **non** abbiano optato per il regime della "**cedolare secca**".

Martedì **2 Gennaio 2018**

Versamento della 2a o unica rata d'acconto 2017 delle imposte, mediante **ravvedimento operoso**
